

# Diritto civile A-J

## Lezione 7 – Diritti della personalità Fondamenti ed evoluzione

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza  
a.a. 2024-2025

Roberto Caso

# L'ordine del ragionamento

1. Perché i diritti della personalità?
2. Diritto e tecnologia: l'evoluzione dei diritti della personalità
3. Persona e mercato: ambiguità di una relazione complessa

# 1. Perché i diritti della personalità?

- Corso casistico-problematico e attenzione alla giurisprudenza; **il potere creativo della giurisprudenza**
- Corso comparatistico e interdisciplinare (**Law & Technology**): cambiamenti giuridici profondi (**categorie, fonti, tecniche di tutela**) (Pascuzzi, 2020)
- Ambiguità: **persona vs mercato** (e mercificazione); **persona e mercato** (e mercificazione) → cfr. l'equivoco della privacy

# 1. Categoria dei sistemi di civil law: una definizione (Resta)

- Una definizione (Resta, 2007): “I diritti soggettivi aventi ad oggetto attributi della personalità fisica ed immateriale e connotati, sul piano del regime giuridico, da caratteri antitetici rispetto a quelli tipici dei diritti patrimoniali”
- In Italia è stata a lungo solo una categoria dottrinale e giurisprudenziale (solo di recente è diventata anche legislativa)
- Problemi dogmatici: Beni o diritti? Proprietà o diritti della personalità? Diritto della personalità al singolare o diritti della personalità al plurale? Danni patrimoniali o non patrimoniali?

# 1. Caratteristiche nell'elaborazione tradizionale

## **Patrimoniali**


- Alienabili
- Rinunciabili
- Trasmissibili per via successoria
- Prescrittibili (ma v. proprietà)
- Surrogabili

## **Della personalità**

- Inalienabili
- Irrinunciabili
- Intrasmissibili
- Imprescrittibili
- Insurrogabili

# 1. Nei paesi di common law (in particolare, USA)

- Prospettiva rimediale
- Privacy
- Information Privacy Law



## 2. Resta (2014): le tre stagioni

- Infanzia dalla metà del 1800 fino al codice civile del 1942
- Adolescenza dal 1942 fino al 2000
- Maturità dal 2000 in poi



# 2. La Belle Époque e la rivoluzione industriale

## Le bal ou une soirée élégante par Victor Gabriel Gilbert



McNeven, J., The transept from the Grand Entrance, Souvenir of the Great Exhibition, William Simpson (lithographer), Ackermann & Co. (publisher), 1851, V&A





# 2. Snap Camera and Yellow Journalism



**\$50,000 REWARD.—WHO DESTROYED THE MAINE?—\$50,000 REWARD.**

EDITION FOR GREATER NEW YORK.

**NEW YORK JOURNAL**  
AND ADVERTISER.

NO. 2,372. NEW YORK, THURSDAY, FEBRUARY 17, 1909.—10 PAGES. PRICE ONE CENT.

**DESTRUCTION OF THE WAR SHIP MAINE WAS THE WORK OF AN ENEMY**

**\$50,000!**  
**\$50,000 REWARD!**  
For the Detection of the Perpetrator of the Maine Outrage!

Assistant Secretary Roosevelt Convinced the Explosion of the War Ship Was Not an Accident.

**\$50,000!**  
**\$50,000 REWARD!**  
For the Detection of the Perpetrator of the Maine Outrage!

The Journal Offers \$50,000 Reward for the Conviction of the Criminals Who Sent 258 American Sailors to Their Death. Naval Officers Unanimous That the Ship Was Destroyed on Purpose.

**NAVAL OFFICERS THINK THE MAINE WAS DESTROYED BY A SPANISH MINE.**

Hidden Mine or a Sunken Torpedo Believed to Have Been the Weapon Used Against the American Man-of-War—Officers and Men Tell Thrilling Stories of Being Blown Into the Air Amid a Mass of Shattered Steel and Exploding Shells—Survivors Brought to Key West Scout the Idea of Accident—Spanish Officials Protest Too Much—Our Cabinet Orders a Searching Inquiry—Journal Sends Divers to Havana to Report Upon the Condition of the Wreck.

## 2. Un terreno fertile (la proprietà intellettuale; il diritto industriale)

- Brevetti per invenzione
- Diritti d'autore su opere dell'ingegno
- Marchi e segni distintivi della persona come il nome o l'immagine

## 2. Resta

- “Ricerca di schemi in grado di operare la razionalizzazione scientifica di fenomeni estranei all’esperienza del diritto romano”
- Paradigma dogmatico e ideologico: la tutela dell’individualità (liberalismo ottocentesco) e l’azione davanti al giudice civile
- La giurisprudenza francese e la clausola generale della responsabilità civile (art. 1382 code civil)

## 2. Ruolo creativo della giurisprudenza

- Dottrina tedesca circola nella dottrina italiana
- La giurisprudenza inizia l'opera di creazione dei diritti della personalità sulla scorta della dottrina italiana (e tedesca)
- Il codice civile del 1865 taceva sulla materia, ma aveva la clausola generale di responsabilità civile (l'art. 1151 c.c. 1865 ricalcato sul modello del codice civile francese)

## 2. Codice civile 1942

- Nome (art. 7-9 c.c.); immagine (art. 10 c.c.); atti di disposizione del corpo (art. 5 c.c.); diritto morale d'autore (art. 2577 c.c.)
- L'art. 2059 c.c. e la lettura restrittiva (il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge = solo nei casi di reato)
- Paradosso: definizioni legislative e restrizioni (interpretative) sul piano risarcitorio

## 2. La legge sul diritto d'autore del 1941

- Tutela del diritto morale (art. 20 l. 633/1941)
- Tutela delle corrispondenze epistolari (art. 93, l. 633/41)
- Tutela dell'immagine, ritratto della persona (art. 96-97, l. 633/41)

## 2. La rivoluzione del diritto privato italiano

- Anni '60/70
- Interpretazione costituzionalmente orientata del diritto privato (in particolare, del codice civile): ad es. art. 2059 c.c.
- Espansione della tutela



## 2. Le fonti normative superiori del dopoguerra

- Costituzione italiana (1948)
- Dichiarazione Universale Diritti Umani (1948)
- Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (1950)
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000-2007)

## 2. Inviolabilità, dignità e clausola sociale (Costituzione italiana)

**Art. 2 Cost.:** La Repubblica riconosce e garantisce i diritti **inviolabili** dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di **solidarietà** politica, economica e **sociale**.

**Art. 3 Cost.:** Tutti i cittadini hanno pari **dignità sociale** e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

## 2. Proprietà, iniziativa economica (defondamentalizzate), dignità e clausola sociale (Costituzione italiana)

### Art. 41

- L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'**utilità sociale** o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla **dignità umana**.
- La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a **fini sociali**.

### Art. 42

- La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
- La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la **funzione sociale** e di renderla accessibile a tutti.
- La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
- La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

## 2. Dignità umana e inviolabilità (Carta dei Diritti Fondamentali UE)

### Articolo 1 **Dignità umana**

La **dignità umana è inviolabile**. Essa deve essere rispettata e tutelata.

## 2. Libertà di impresa, proprietà e proprietà intellettuale fondamentalizzate (CDFUE)

### **Articolo 16** Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

### **Articolo 17** Diritto di proprietà

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

## 2. Salvi [2021]. L'invenzione della proprietà

- “Di fronte al deperimento dei valori novecenteschi **il neoproprietarismo propone oggi il valore della dignità umana, e lo pone alla base del potere, affidato soprattutto ai giudici, di operare il «bilanciamento» tra diritti e interessi**, cioè di decidere in un senso o nell'altro conflitti sociali e politici. Il valore della dignità umana sarebbe il criterio assiologico che consente di «bilanciare» tutti gli altri valori. È difficile, per le ragioni che diremo, condividere questa tesi.”



## 2. La stagione della maturità e i mutamenti profondi

- Cambiamenti delle categorie: dalla riservatezza alla protezione dei dati personali (D. lgs. 196/2003 → Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) (Pascuzzi, 2020)
- Nuove forme di tutela; la tutela multilivello; la dimensione collettiva del rischio; la tutela preventiva (diritto pubblico e diritto privato); le misure tecnologiche e la privacy by design
- Nuovo sistema delle fonti: il diritto sovranazionale; contratti, regole tecnologiche



# 3. La persona vs [e] il mercato

- Commodification (mercificazione)
- La persona come impresa
- La persona come merce, la persona come materia prima

# 3. Dallo sponsor all'influencer



# 3. Le merce siamo noi

[The Paper](#) [Subjects](#) [Blog](#) [Podcasts & Videos](#) [Events](#) [Shop](#)

[Sign in](#)

[Subscribe](#)

## London Review OF BOOKS

Vol. 39 No. 16 · 17 August 2017

### You Are the Product John Lanchester



8743 words



### 3. La materia prima siamo noi



- Capitalismo della sorveglianza: “Un nuovo ordine economico che sfrutta l’esperienza umana come **materia prima** per pratiche commerciali segrete di estrazione, previsione e vendita”

# 3. L'equivoco della privacy? «Privacy e protezione dei dati personali»

- Ricciuto: «L'endiadi finisce per alimentare un equivoco: ossia che il trattamento dei dati personali, nella sua prospettiva anche di attività economica, debba essere vicenda da disciplinare pur sempre ed in modo esclusivo secondo gli strumenti dei diritti assoluti della personalità morale dell'individuo. E così trascurandosi di offrire adeguate chiavi di lettura e riferimenti concettuali in grado di cogliere i profili di un'operazione economica, la dimensione contrattuale, il rilievo del mercato, a fronte della circolazione di questa nuova ricchezza»



Diritto Privato. Nuovi Orizzonti, 19

Vincenzo Ricciuto

L'equivoco della privacy

Persona *vs* dato personale

*Collana diretta da*

Franco Anelli, Giuseppe Conte, Raffaele Di Raimo  
Aurelio Gentili, Marisaria Maugeri, Marisa Meli  
Fabio Padovini, Vincenzo Ricciuto, Vincenzo Roppo  
Chiara Tenella Sillani



Edizioni Scientifiche Italiane

# Riferimenti bibliografici citati nella lezione

- J. Lanchester, You are the product, London Review of Books, 17 August 2017
- G. Pascuzzi, Il diritto dell'era digitale, Bologna, Il Mulino, 2020
- G. Resta, Diritti della personalità: problemi e prospettive, in Dir. inf., 2007, 1043
- G. Resta, [Responsabilità civile e diritti della personalità](#), Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza Lezioni magistrali sulla responsabilità civile 3 aprile 2014
- G. Resta, in G. Alpa e G. Resta, Le persone e la famiglia 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità, in Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2019, pp. 145-632
- V. Ricciuto, L'equivoco della privacy. Persona vs dato personale, ESI; Napoli, 2022
- S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri, Luiss, 2019

# Roberto Caso

E-mail:

[roberto.caso@unitn.it](mailto:roberto.caso@unitn.it)

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>



# Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons  
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633